

**V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE « PAOLO VASTA »**  
**SEDE C.T.R.H. - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N° 14**  
Via Dott. Alfio Fichera, n. 3 - **95024 ACIREALE** (CT) - Tel. 0957634515

Codice Scuola: CTIC81800E

E-mail: [ctic81800e@istruzione.it](mailto:ctic81800e@istruzione.it)

P.E.C.: [ctic81800e@pec.istruzione.it](mailto:ctic81800e@pec.istruzione.it)

Codice Fiscale: **81002490878**

<http://www.icspaolovasta.it>



## **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA e agli ESAMI DI STATO** **a.s. 2017/2018**

### **Riferimenti normativi:**

- D.Lgs 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- D.M. 741/2017

### **SCUOLA PRIMARIA**

1. Le alunne e gli alunni della SCUOLA PRIMARIA sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (**art. 3 comma 1-3 del D.Lgs 62/2017**)

\*\*\*\*\*

## SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

1. Le alunne e gli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (**art. 6 commi 1-5 D.Lgs 62/2017**).

### Alunni con certificazione di disabilità

Il Consiglio di classe delibera l'ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo Ciclo o l'ammissione condizionata al solo fine del rilascio di attestato di credito scolastico, se ritiene che, in riferimento al PEI, l'apprendimento globale sia ritenuto idoneo per una valutazione positiva.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI:

- Consiglio di classe
- Operatori del Servizio Sanitario Nazionale
- Famiglia
- dirigente scolastico

Tale decisione tiene conto degli esiti raggiunti al termine dell'anno scolastico di riferimento e del progetto educativo che, nel breve/medio/lungo periodo, rilevi l'opportunità di allungare il percorso formativo nella scuola secondaria di I grado.

\* \* \* \* \*

### **Ammissione all'esame dei candidati interni (art. 2 del D.M. 741/2017)**

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e *9bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

\* \* \* \* \*

### **CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAMI DI STATO**

A garanzia di imparzialità e trasparenza delle procedure connesse agli scrutini finali, il Collegio Docenti ha definito i seguenti criteri per la non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo grado di istruzione a cui tutti i Consigli dovranno attenersi.

1. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe effettua la valutazione complessiva di ciascun alunno sulla base dei criteri già definiti per la valutazione degli esiti di apprendimento conseguiti nelle diverse discipline e per la valutazione del comportamento.

2. È considerata insufficienza la valutazione con voto “5” – insufficienza grave la valutazione con voto “4”.
3. Il Consiglio di classe delibera a maggioranza la non ammissione alla classe successiva/agli esami di stato in presenza di un quadro complessivo che rileva carenze diffuse e mancato raggiungimento delle competenze minime per la prosecuzione del percorso scolastico. In particolare, la non ammissione è determinata dalla presenza di:
  - a) 5 o più insufficienze (voto 5);
  - b) 4 insufficienze di cui 2 gravi (voto 4);
  - c) 3 insufficienze gravi.
4. Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di innalzare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti condivise motivazioni:
  - a) significativi progressi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;
  - b) concreta possibilità di successivo recupero, anche in modo autonomo, delle competenze parzialmente acquisite;
  - c) atteggiamento collaborativo e partecipazione alle attività di recupero proposte dai docenti/dalla scuola;
  - d) disponibilità all’impegno in continuità tra scuola e casa;
5. L’attribuzione – per decisione del Consiglio - del voto “6” in presenza di una o più insufficienze è riportata nella scheda di valutazione inserendo la seguente dicitura: *“per delibera del consiglio di classe è stato portato a 6 il voto nelle seguenti discipline.....”*)
6. Nel caso di non ammissione alla classe successiva/esami di stato la relativa motivata delibera dovrà riportare tutte le condizioni considerate.

### **Comunicazione alla famiglia**

Nel corso dell’anno scolastico e in particolare immediatamente dopo i consigli di classe del mese di maggio, il Coordinatore di classe informa della situazione la famiglia, appositamente convocata, ovvero trasmette comunicazione scritta.

In caso di non ammissione nel giorno dello scrutinio il coordinatore di classe convoca la famiglia e fornisce preventiva informazione.

### **CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE**

Il voto di ammissione agli esami di stato tiene conto sia degli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti nelle diverse discipline di studio rilevati con l’utilizzo di vari strumenti di verifica: prove oggettive, questionari, produzioni scritte e orali, osservazioni in itinere, ecc., sia di un insieme di rilevazioni condotte nel corso del triennio che evidenziano le modalità di approccio allo studio e di risposta alle proposte formative, l’impegno, la partecipazione, l’attenzione, le esperienze effettuate, il comportamento, la capacità riflessiva, il livello di crescita globale.

Per l'attribuzione del voto di ammissione relativo al processo evolutivo triennale si fa, altresì, riferimento ai seguenti indicatori:

- Conoscenze acquisite
- Capacità di comprensione, analisi e sintesi, capacità critica e di rielaborazione personale
- Capacità di orientarsi nell'analisi e nella soluzione di situazioni problematiche
- Autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti culturali
- Capacità espositive
- Capacità di stabilire collegamenti e relazioni

**Approvato con deliberazione del Collegio dei Docenti nella seduta del 17/05/2018**